

REGOLAMENTO SPECIALE UOVA DA CONSUMO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 23 novembre 2009

Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014

COMITATO DI FILIERA DELLE CARNI AVICOLE E UOVA SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FORLÌ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Uova da consumo selezionate e in particolare i seguenti prodotti:

- Uova piccole “S” di peso inferiore a 53 g (in sigla “Uova selezionate S”);
- Uova medie “M” di peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g (in sigla “Uova selezionate M”);
- Uova grandi “L” di peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g (in sigla “Uova selezionate L”);
- Uova grandissime “XL” di peso pari o superiore a 73 g (in sigla “Uova selezionate XL”);

Uova da consumo in natura e in particolare i seguenti prodotti:

- Uova piccole “S” di peso inferiore a 53 g (in sigla “Uova natura S”);
- Uova medie “M” di peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g (in sigla “Uova natura M”);
- Uova grandi “L” di peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g (in sigla “Uova natura L”);
- Uova grandissime “XL” di peso pari o superiore a 73 g (in sigla “Uova natura XL”);

Il lotto minimo negoziabile = 1 pezzo

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 pezzo

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,001

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono presentare le seguenti caratteristiche:

- guscio e cuticola: normali, puliti, intatti;
- camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile;
- albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
- tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombatura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;
- germe: sviluppo impercettibile;
- odore: assenza di odori estranei.

Per quanto riguarda la categoria di prodotto “Uova da consumo selezionate” si intendono le uova destinate alla vendita confezionate.

Per quanto riguarda la categoria di prodotto “Uova da consumo in natura” si intendono le uova destinate alla vendita sfuse.

Prodotti	Peso delle Uova	Peso netto imballaggio
Uova da consumo selezionate "S" (53-)	Minore di 53 g.	4,5 Kg./100 uova
Uova da consumo selezionate "M" (53-63)	Compreso tra 53 g. e 63 g.	5,4 Kg./100 uova
Uova da consumo selezionate "L" (63-73)	Compreso 63 g. e 73 g.	6,4 Kg./100 uova
Uova da consumo selezionate "XL" (73+)	Superiore a 73 g.	7,3 Kg./100 uova
Uova da consumo in natura "S" (53-)	Minore di 53 g.	-
Uova da consumo in natura "M" (53-63)	Compreso tra 53 g. e 63 g.	-
Uova da consumo in natura "L" (63-73)	Compreso 63 g. e 73 g.	-
Uova da consumo in natura "XL" (73+)	Superiore a 73 g.	-

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio al Regolamento (CE) N. 589/2008 recante le modalità d'applicazione del Regolamento CE n. 1234/2007 de Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto

1. Codice allevamento (solo per la categoria "Uova selezionate" e per le proposte di vendita);
2. Sfuso o confezionato.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

1. Metodo di allevamento;
2. Colore del guscio;
3. Altre caratteristiche.

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

1. Modalità risoluzione controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

1. Specifiche di consegna/ritiro della merce
2. Tempi e modalità di pagamento

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Non sono previste.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì e Cesena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;

- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.